

*Consorzio Irrigazioni Cremonesi*

Via Cesare Battisti,21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

Provincia di Cremona

**Comune di Annicco**

*(Associato all'Unione Comuni del Soresinese)*

***Regolamento  
di  
Polizia Idraulica***

allegato all'elaborato

**'Reticolo Idrico Minore'**

**PRIMA REVISIONE**

Cremona, 09 aprile 2009

## Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti,21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

### Articolo 1 – Ámbito di applicazione

Il presente Regolamento si applica al Reticolo Idrico Minore comunale, individuato ai sensi di legge e per gli scopi indicati nell'omònimo denominato (poi detto anche semplicemente 'Elaborato'), al quale il presente è allegato.

Il presente Regolamento si applica, pertanto, a tutti i corsi d'acqua costituenti il Reticolo Idrico Minore anche se alcuni di essi fossero affidati, attraverso la stipula di idonea Convenzione ai sensi della D.G.R. 1 ottobre 2008 n.8/8127, al locale Consorzio di bonifica; in tal caso e soltanto nei confronti del Consorzio di bonifica, il presente Regolamento è integrato, nelle parti ove necessario, dalla Convenzione stipulata ai sensi della già richiamata D.G.R. n.8/8127/2008.

Il Reticolo Idrico Minore è parte integrante del Piano di Governo del Territorio, ottenuta l'approvazione con delibera del Consiglio Comunale n. .... del ....., esecutiva a términi di legge.

### Articolo 2 – Individuazione del Reticolo Idrico Minore

Il Reticolo Idrico Minore è la porzione del Reticolo Idrografico, in tutto o in parte coperta dalle acque, individuata nella Tavola allegata all'Elaborato.

Ogni corpo d'acqua o corso d'acqua, presente nel seguente elenco di questo stesso articolo, costituisce una parte del Reticolo Idrico Minore e sarà indicato anche con il genérico término 'elemento'.

Ogni elemento è costituito dalla parte destinata a accogliere le acque, qui definita con il término 'álveo attivo', da intendersi la sezione bagnata in occasione dei massimi livelli raggiungibili dalle acque in ciascun elemento. In caso che l'elemento sia un corso d'acqua naturale, l'*álveo attivo* è da intendersi la parte bagnata dai livelli idrici raggiunti durante la Piena Ordinaria, di séguito, in questo stesso articolo, definita.

La superficie complessiva del Reticolo Idrico Minore è computata sino al limite di ciascun elemento costituito dal piede esterno dell'argine, se esistente, o dal ciglio che delimita la riva alla quota del piano campagna, ricomprendendo, quindi, eventuali scarpate interrotte da strade di controripa. Il limite dei suddetti piede esterno dell'argine e ciglio è individuato secondo il miglior allineamento, costituito dalla linea che mediamente intercetta la direttrice di questi màrgini, siano essi, in più punti, irregolari o temporaneamente modificati e/o interrotti per frane, smottamenti o vegetazione. Ferma restando la suddetta Tavola, quale riferimento cartografico, i corpi d'acqua che compongono il Reticolo Idrico Minore sono così elencati:

<b>Reticolo Idrico Minore del Comune di Annico (CR)</b>							
N	Riferimenti Elenco AA P.		DENOMINAZIONE	FOCE o sbocco	COMUNI attraversati o lambiti	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua (1)	Dispositivo
	n.prog.	n.ord.					
1	114	121	Roggia Spinadesca	Riglio	Casalmorano, Annico, Soresina, Paderno P.II Sesto Cremonese, Spinadesco	Dalla S.S. 415 Pauledese sino alla sua origine	D
2	113	120	Roggia Rione (2)	Roggia Spinospesso	Annico (Paderno P.II, Sesto ed Uniti, Spinadesco)	Tutto il suo corso	D
(1) : da riferirsi al territorio di competenza del Comune							
(2) : inserita a séguito di prescrizione dello S.Te.R. di Cremona del 03 aprile 2009							
D : D.P.R. 1 febbraio 1957 – G.U 14 giugno 1957 n. 149 – Terzo Elenco Suppletivo							

### Art. 3 – Normativa di riferimento

## *Consorzio Irrigazioni Cremonesi*

Via Cesare Battisti,21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

La normativa di riferimento è descritta nel paragrafo 1.1. dell'Elaborato 'Reticolo Idrico Minore', al quale questo Regolamento è allegato.

### **Art. 4 – Individuazione delle Fasce di rispetto**

La larghezza delle Fasce di rispetto, prescritte per ciascun elemento del Reticolo Idrico Minore, dette anche 'Fasce di rispetto per Polizia Idraulica', è indicata nella Tabella allegata al presente Regolamento che, a sua volta, è anche riportata nell'Elaborato 'Reticolo Idrico Minore', alla Tabella 1.3.5, dove sono analizzati i profili normativi.

L'indicazione cartografica costituisce il riferimento territoriale ma, ovviamente, il limite dovrà essere misurato sul posto, volta per volta, riportando le misure indicate nella suddetta Tabella.

La distanza, misurata in linea perpendicolare alla direzione principale del tratto rettilineo o radiale in caso di tratto in curva, è presa partendo dalla linea di miglior allineamento del ciglio di sponda o del piede esterno dell'argine.

Ogni attività soggetta ad autorizzazione edilizia o urbanistica, ad ogni effetto, ivi compreso il silenzio-assenso a séguito di Dichiarazione di Inizio Attività, dovrà produrre, nella prescritta documentazione e per la parte interessata, il rilievo di dettaglio, in scala non inferiore a 1:500, dei suddetti allineamenti ed il conseguente tracciamento degli stessi e del limite effettivo della fascia di rispetto.

Il Comune, ricevuta tale documentazione durante l'istruttoria di ogni pratica, provvederà a costruire, gradualmente, il dettaglio dell'intera estensione delle fasce di rispetto, a maggior definizione dei limiti d'esercizio delle funzioni di Polizia Idraulica.

### **Art. 5 – Norme di Polizia Idraulica: autorizzazione di opere**

Chiunque, all'interno del Reticolo Idrico Minore, come definito nel precedente articolo 2, e nell'ambito delle fasce di rispetto, definite nel precedente articolo 4), intenda eseguire modifiche di opere esistenti o nuove opere, siano esse permanenti o temporanee, superficiali o sotterranee, diverse da quelle funzionali a quanto definito al successivo articolo 6, deve rivolgere istanza al Comune per l'autorizzazione di Polizia Idraulica.

Sono da considerare opere, temporanee o permanenti, anche i manufatti e natanti che stazionino sulle acque del Reticolo Idrico Minore, ancorati stabilmente alla riva, come, ad esempio, locali galleggianti, pontoni d'attracco, osservatori, ecc. ...

Qualora le opere che si intendano eseguire necessitino di esplicita autorizzazione del Comune anche per competenze diverse dalle funzioni di Polizia Idraulica, l'istanza può essere unificata ma non privata degli elementi di séguito specificati.

Ai soli fini di Polizia Idraulica, non è ammesso il regime del silenzio-assenso, pertanto nel caso tale condizione sia verificata ai sensi di altra normativa, nessun intervento potrà essere eseguito senza l'esplicita autorizzazione di Polizia Idraulica, rilasciata su presentazione della relativa istanza.

L'istanza per l'autorizzazione di Polizia Idraulica deve contenere:

- 1) gli estremi, 'di rito', del soggetto titolare;
- 2) il progetto definitivo delle opere che si intendono eseguire;
- 3) 3.1) nel caso in cui dette opere siano, in tutto o in parte, poste all'interno dell'*alveo attivo*, cioè in quella porzione dell'elemento del Reticolo Idrico Minore interessata al moto delle acque, anche in regime straordinario: relazione idraulica/idrologica, sottoscritta da tecnico competente, che dimostri la compatibilità dell'opera all'indotta variazione del regime idraulico dell'elemento stesso;

## *Consorzio Irrigazioni Cremonesi*

Via Cesare Battisti,21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

- 3.2) nel caso in cui dette opere non interferiscano con l'álveo attivo, come sopra definito: motivata dichiarazione, con firma autentica a norma di legge di un tecnico competente, dell'inesistenza di interferenze tra le opere che si intendono eseguire ed il flusso dell'acqua nell'álveo, in qualunque possibile regime idrico;
- 3.3) nel caso in cui le opere di cui al punto 3) siano costituite da manufatti galleggianti stabilmente ancorati alla riva, la relazione idraulica/idrologica dovrà essere estesa al calcolo degli ancoraggi e dei cavi, secondo la normativa specifica, nonché corredata dal 'Programma di manutenzione' del manufatto;
- 3.4) in caso di elementi del Reticolo Idrico Minore costituenti álvei naturali, la relazione di cui al precedente punto 4) dovrà definire le modalità di governo del manufatto galleggiante durante le variazioni della quota delle acque, sia essa determinata da eventi ordinari o straordinari, nonché i soggetti responsabili e reperibili 'H24' durante gli eventi di piena;
- 4) l'elaborato grafico, in scala 1:500, recante la costruzione dell'allineamento dei limiti del Reticolo Idrico Minore e delle relative fasce di rispetto come definite ai sensi dei precedenti articoli 2 e 4;
- 5) il calcolo della superficie occupata, secondo la proiezione perpendicolare all'orizzontale, delle suddette opere;
- 6) il calcolo del canone annuo di Polizia Idraulica da corrispondere, secondo gli importi regionali, in proporzione all'area di cui al precedente punto 5) ed alla natura dell'opera;
- 7) l'attestato di avvenuto versamento delle spese di istruttoria, secondo il relativo Regolamento comunale.

Nessun intervento potrà iniziare a compiersi prima della notifica dell'autorizzazione comunale, corredata, nel caso, del relativo disciplinare sottoscritto dal soggetto autorizzato, da rilasciare nei tempi e modi fissati dal Regolamento comunale in materia di tipizzazione dei procedimenti e secondo i modelli-tipo definiti dalla Regione Lombardia.

Il canone annuo da applicarsi, secondo il tipo di uso ed i parametri di calcolo, è quello stabilito, ogni anno, dalla Regione Lombardia ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 8/5774 del 31 ottobre 2007.

### **Art. 6 – Norme di Polizia Idraulica: autorizzazione di attività d'uso delle acque**

Qualora le acque di un elemento del Reticolo Idrico Minore siano oggetto di interesse per condurre, con esse, un uso legittimo, il soggetto interessato dovrà richiedere specifica autorizzazione di Polizia Idraulica, che dovrà contenere:

- 1) titolo che attesti la titolarità della concessione d'uso oppure l'attestato di avvenuta domanda di Concessione;
- 2) documento di costituzione, se del caso, della persona giuridica titolare della Concessione d'uso;
- 3) relazione sulle attività secondo l'uso concesso, corredata;
  - 3.1) nel caso di uso irriguo: dal comprensorio servito, in scala 1:10000 della Carta Tecnica Regionale e in mappa catastale 1:2000, limitatamente al territorio comunale;
  - 3.2) nel caso di uso per bonifica: dal comprensorio servito, in scala 1:10000 della Carta Tecnica Regionale e in mappa catastale 1:2000, e dal Catasto delle ditte servite;

## *Consorzio Irrigazioni Cremonesi*

Via Cesare Battisti,21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

- 3.3) in tutti gli altri casi: documentazione adeguata ad illustrare l'uso e le condizioni autorizzatorie al quale tale utilizzo sia soggetto, oltre a quelle di Polizia Idraulica e di Concessione;
- 4) estremi delle persone fisiche responsabili della gestione delle acque nell'elemento del Reticolo Idrico Minore e delle persone fisiche reperibili 'H24';
  - 5) relazione idraulica che descriva i regimi delle acque indotti dall'uso esercitato e che certifichi la compatibilità degli stessi con le caratteristiche dell'álveo. Questa relazione dovrà riferirsi anche a tutte le azioni, ordinariamente condotte, che influiscano sul flusso delle acque, ivi compresi i temporanei sistemi di rigurgito dei livelli e di smorzamento della corrente, relativamente all'intero tratto dell'elemento che subisce l'alterazione del flusso a causa delle realizzate opere o attività;
  - 6) relazione inerente le periodiche attività di manutenzione ordinaria dell'álveo, delle strutture mobili o fisse e degli impianti tutti afferenti l'uso concesso.

Nessuna attività potrà essere svolta in ogni elemento del Reticolo Idrico Minore senza la preventiva autorizzazione di Polizia Idraulica, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 17 'Norme Transitorie'.

L'autorizzazione di Polizia Idraulica allo svolgimento, nell'ambito di un elemento del Reticolo Idrico Minore, di un'attività legata all'uso delle acque, condotta per titolo legittimo, è rilasciata dal Comune, previa sottoscrizione di apposita Convenzione, di durata decennale rinnovabile per accordo esplicito, che non può prevedere il pagamento del canone annuo di Polizia Idraulica, in quanto assorbito dal canone di Concessione all'uso delle acque, ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 2 "*Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26*".

Nella Convenzione è facoltà del Comune affidare in gestione, ad ogni titolo, il corso d'acqua utilizzato, senza pretendere canone alcuno per il suo utilizzo come acquedotto, estendendo, pertanto, l'esenzione da tale tipo di canone stabilita, come sopra richiamato, dal Regolamento Regionale n. 2/2006.

In quest'ultimo caso, eventuali soggetti terzi che hanno o dovessero avere attività e/o possedere o realizzare opere interferenti con il corso d'acqua, dovranno chiedere apposita autorizzazione di Polizia Idraulica al Comune, ai sensi del presente Regolamento, sulla quale il Concessionario sarà chiamato ad esprimere parere, quantunque non vincolante.

### **Art. 7 – Norme di Polizia Idraulica: autorizzazione di attività d'uso delle superfici**

Qualora le superfici del Reticolo Idrico Minore - ricomprese tra ciglio e ciglio delle sponde o dal piede esterno degli argini, ove esistenti, anche se non occupate dalle acque, neppure temporaneamente oppure, in caso di álvei naturali, anche se poste oltre il limite della quota di Piena Ordinaria - indicato al precedente articolo 2, siano oggetto d'interesse per condurre su di esse un uso legittimo, l'interessato deve richiedere specifica autorizzazione di Polizia Idraulica, che dovrà contenere:

- 1) estremi, di rito, del richiedente, aspirante all'uso, o, in caso di persona giuridica, del legale rappresentante;
- 2) documento di costituzione o certificazione pubblica, se del caso, della persona giuridica;
- 3) relazione esplicativa delle attività che si intendono svolgere sulle aree;
- 4) planimetrie: su Carta Tecnica Regionale 1:10000 e su carta catastale 1:2000 sulle quali siano indicate le aree interessate all'istanza;

## Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti,21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

- 5) relazione idraulica che descriva i regimi delle acque indotti dall'uso esercitato e che certifichi la compatibilità degli stessi con le caratteristiche dell'álveo;
- 6) relazione di calcolo del cànone annuo di Polizia Idraulica da corrispondere, secondo gli importi regionali, in proporzione all'area di cui al precedente punto 4) ed alla natura dell'uso;
- 7) l'attestato di avvenuto versamento delle spese di istruttoria, secondo il relativo Regolamento comunale.

Nessuna superficie, appartenente al Reticolo Idrico Minore in quanto ricompresa tra i cigli di sponda oppure tra il piede esterno degli àrgini, anche se mai coperta, neppure temporaneamente, dalle acque, potrà essere utilizzata senza la prescritta autorizzazione comunale.

L'autorizzazione di Polizia Idraulica all'uso di dette aree, limitatamente alle superfici del Reticolo Idrico Minore, è rilasciata dal Comune previa sottoscrizione di apposito disciplinare e previo pagamento di un cànone, che è pari a quello stabilito, ogni anno, dalla Regione Lombardia ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 8/5774 del 31 ottobre 2007.

### Art. 8 – Norme di Polizia Idraulica: autorizzazione di scarichi idrici

Chiunque, all'interno del Reticolo Idrico Minore, come definito nel precedente articolo 2, e nell'ambito delle fasce di rispetto, definite nel precedente articolo 4), intenda realizzare scarichi di acqua, a qualunque titolo, **ma nei limiti di portata non superiori a quelli stabiliti nell'allegato B della D.G.R. n.13950/2003<sup>1</sup>**, deve rivolgere istanza al Comune per l'autorizzazione di Polizia Idraulica.

- 1) gli estremi, di rito, del titolare dello scarico;
- 2) documentazione tecnica che descriva lo scarico ed il suo posizionamento nel territorio, l'origine delle acque scaricate, gli eventuali presidi depurativi, la qualità delle acque scaricate, la necessità di procedere allo scarico nel punto prescelto nonché le possibili alternative escluse;
- 3) copia dell'atto di autorizzazione allo scarico o dell'istanza di autorizzazione, qualora prescritta dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque o, non ricorrendo tale prescrizione di legge, autodichiarazione del titolare dello scarico, con firma autenticata a norma di legge, che lo scarico non rientri nelle fattispecie soggette alla suddetta autorizzazione;
- 4) relazione idraulica/idrologica che descriva i regimi delle acque indotti dallo scarico e che ne dimostri la compatibilità con il corpo d'acqua ricettore, elemento del Reticolo Idrico Minore, e del sistema idrografico allo stesso connesso;
- 5) estremi delle persone fisiche responsabili della gestione delle acque scaricate e dei presidi depurativi, ove esistenti; nonché delle persone fisiche, o dei riferimenti di reperibilità 'H24'.

---

<sup>1</sup> L'allegato B della D.G.R. n.13950/2003, stabilisce che le portate che si possono scaricare (ad esclusione delle aree montane e dei ricettori: Ticino, Adda, Brembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese) non possano avere valori di portata superiori a:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Pare essere una prescrizione transitoria, in attesa che sia emanata una direttiva da parte dell'Autorità di Bacino del Po, della quale non si ha notizia oggi, 26 marzo 2009. Lo S.T.E.R. di Cremona ritiene che questa prescrizione sia inderogabile, quindi essa è ripresa in questo Regolamento.

## *Consorzio Irrigazioni Cremonesi*

Via Cesare Battisti,21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

Nessuna attività di realizzazione e di esercizio dello scarico potrà essere svolta in ogni elemento del Reticolo Idrico Minore, senza la preventiva autorizzazione di Polizia Idraulica, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 16 - Norme Transitorie.

L'esercizio dello scarico non potrà comunque iniziare senza la preventiva autorizzazione in forza della normativa di tutela delle acque, qualora prescritta, che dovrà, una volta ottenuta, essere inviata in copia al Comune prima di detta attivazione.

L'autorizzazione di Polizia Idraulica alla realizzazione ed all'esercizio dello scarico, nell'ambito di un elemento del Reticolo Idrico Minore, è rilasciata dal Comune e comporta il pagamento del canone di Polizia Idraulica, quantificato, anno per anno, dalla Regione Lombardia.

### **Art. 9 – Norme di Polizia Idraulica: varianti alle autorizzazioni**

Nessuna variante allo stato dei luoghi, delle opere autorizzate o degli usi, autorizzati ai sensi dei precedenti articoli 5, 6, 7 e 8, può essere condotta senza esplicita integrazione dell'autorizzazione, da richiedere su istanza secondo il medesimo schema riportato nei citati articoli ma soltanto limitata alle voci che tale modifica possano comprendere.

### **Art. 10 – Norme di Polizia Idraulica: divieti e obblighi nel Reticolo Idrico Minore**

È fatto divieto, nelle superfici del Reticolo Idrico Minore, in aggiunta ai vincoli operanti su tutto il territorio comunale in base alla normativa urbanistica e di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio, fatte salve le autorizzazioni di Polizia Idraulica di cui al presente Regolamento:

- 1) realizzare opere ed attività in assenza della prescritta autorizzazione di Polizia Idraulica;
- 2) modificare ogni carattere o situazione di fatto delle opere e delle attività oggetto delle autorizzazioni di Polizia Idraulica rilasciate ai sensi dei precedenti articoli 5, 6, 7 e 8, senza la preventiva autorizzazione di variante ai sensi del precedente articolo 9;
- 3) realizzare opere, di qualunque natura, che possano precludere o ridurre il normale deflusso delle acque negli elementi del Reticolo Idrico Minore, secondo la portata massima in essi convogliabile da eventi naturali e azioni antropiche;
- 4) realizzare, in ogni caso, stabili coperture continue degli alvei;
- 5) convogliare, nel Reticolo Idrico Minore, anche temporaneamente, acque ad esso non ordinariamente dirette oppure prodotte da scarichi privi dell'autorizzazione di Polizia Idraulica, rilasciata ai sensi del precedente articolo 8;
- 6) realizzare, nell'*alveo attivo* e nelle Fasce di rispetto:
  - 1 – piantagioni di qualunque natura;
  - 2 – strutture ed ostacoli di qualunque natura, sia fissi che mobili – fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo 6 e, ove applicabili, dagli articoli 5, 7 e 8;
  - 3 - l'abbruciamento di ceppaie e lo sradicamento degli alberi allignati sulle sponde;
  - 4 - realizzare pescaje e qualsivoglia opera o artificio, per l'esercizio della pesca, che alterino il corso naturale delle acque;
  - 5 – condurre bestiame al pascolo o mantenerlo in stabulazione.

### **Art. 11 – Norme di Polizia Idraulica: divieti e obblighi nelle Fasce di rispetto**

È fatto **divieto assoluto**, all'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore e nei confronti dei titolari di diritti reali sulle stesse, così come definite nel precedente articolo 4, in aggiunta ai divieti operanti su tutto il territorio comunale in base all'intera normativa urbanistica e di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio:

## *Consorzio Irrigazioni Cremonesi*

Via Cesare Battisti,21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

- 1) realizzare, per una larghezza di metri quattro nelle Fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore, individuate a norma del precedente articolo 4, opere fisse o mobili che impediscano i normali accesso e trãnsito di mezzi, personale e materiali, al fine di non creare impedimento alla manutenzione di ogni elemento del Reticolo medesimo;
- 2) accatastare, per la stessa suddetta larghezza di metri quattro, materiali o mezzi d'ogni sorta;
- 3) realizzare, per l'intera larghezza di ciascuna Fascia di rispetto, come definita al precedente articolo 4, opere fisse che impediscano l'accesso e la percorribilitã longitudinale nella stessa fascia di rispetto;
- 4) asportare e apportare, da e nell'intera larghezza di ciascuna Fascia di rispetto, terreno e/o materiale inerte, modificando alimetrie e dimensioni dello stato dei luoghi;
- 5) alterare, nell'intera larghezza di ciascuna Fascia di rispetto, la natura dell'originale piano campagna;

È fatto **obbligo assoluto**, all'interno delle Fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore e nei confronti dei titolari di diritti reali sulle stesse, così come definite nel precedente articolo 4, in aggiunta ai divieti operanti su tutto il territorio comunale in base alla normativa urbanistica e di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio:

- 1) di rimuovere, su richiesta scritta o, in caso di somma urgenza, verbale, da parte del Comune quale autoritã di Polizia Idraulica, ogni cosa mobile, immobile, coltura e/o essenza arborea o arbustiva presenti nei primi quattro metri della Fascia di rispetto o per la larghezza indicata nel caso specifico, anche se il soggetto, proprietario dell'area, al quale la richiesta è riferita, ne disconosca la proprietã. La rimozione dovrã avvenire nei tempi indicati ed a cure e spese del medesimo soggetto; diversamente il Comune, previa diffida o – in caso di somma urgenza – senza indugio, procederã d'ufficio con rivalsa di tutte le spese sostenute;
- 2) di informare il Comune, quale autoritã di Polizia Idraulica, di ogni situazione, evento, stato di fatto, osservabili nella Fascia di rispetto che possa essere motivo di pregiudizio per la disponibilitã e stabilitã dell'area stessa e per la sicurezza idraulica e fisica dell'elemento del Reticolo Idrico Minore.

### **Art. 12 – Norme di Polizia Idraulica: divieti in tutto il territorio comunale afferente il Reticolo Idrico Minore**

Nella parte di territorio le cui acque afferiscano al Reticolo Idrico Minore è fatto divieto di realizzare qualunque struttura e modifica territoriale le quali, alterando l'attuale schema dei flussi superficiali, arrechino maggiori o minori portate, sia permanenti che saltuarie, al Reticolo Idrico Minore.

Ogni progetto realizzato in dette aree dovrã recare, anche nel caso di silenzio-assenso a séguito di Denuncia di Inizio Attivitã, la certificazione, in forma di autodichiarazione a firma efficace a términi di legge, che attesti l'inesistenza di tali interferenze.

In caso contrario, il progetto dell'opera dovrã essere corredato di un relazione idraulica/idrologica che attesti la compatibilitã delle modifiche ai flussi idrici rispetto alla situazione di fatto nella quale si trova, in quel tempo, la parte del Reticolo Idrico Minore interessata. Il progetto, pertanto, una volta condotta positivamente la necessaria istruttoria, dovrã ottenere l'autorizzazione, se del caso con prescrizioni, del Comune quale autoritã di Polizia Idraulica.

### **Art. 13 – Norme di Polizia Idraulica: révoca dell'autorizzazione.**



## *Consorzio Irrigazioni Cremonesi*

Via Cesare Battisti,21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

Qualora, a séguito dell'attività di vigilanza, si verificassero modifiche alle autorizzazioni di Polizia Idraulica rilasciate, che comportassero l'alterazione peggiorativa delle condizioni idrauliche del progetto autorizzato, con particolare riferimento alla relazione idraulica/idrologica di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7 e 8, ogni atto relativo a quell'òpera ed a quell'uso è revocata d'ufficio e, contestualmente, verrà irrogata la relativa sanzione, di cui al successivo articolo.

Qualora la modifica sia tale da comportare grave pericolo alla sicurezza idraulica dell'elemento del Reticolo Idrico Minore, il Comune emetterà Ordinanza di demolizione e/o rimozione di ogni impedimento ed ostacolo al flusso, con sostituzione nell'agire, da parte del Comune stesso, con rivalsa di ogni spesa sul titolare dell'autorizzazione violata, secondo scadenze temporali confacenti alla gravità della situazione.

### **Art. 14 – Norme di Polizia Idraulica: sanzioni**

Per le violazioni dei precetti di Polizia Idraulica, fissati nel presente Regolamento si applica il regime sanzionatorio stabilito dalla Regione Lombardia.

Qualora le violazioni di quanto stabilito dal presente Regolamento comportino l'emissione di Ordinanza sindacale, come previsto dall'articolo 14 della Legge 47/1985, si procede, nell'applicazione del regime sanzionatorio, secondo quanto stabilito da quest'ultima legge stessa.

### **Art. 15 – Scadenza dell'autorizzazione**

Tutte le autorizzazioni di Polizia Idraulica sono temporanee e non possono avere durata superiore ad anni quaranta. La durata di ciascuna è fissata nell'atto autorizzativo.

Sei mesi prima della scadenza deve essere presentata istanza di rinnovo contenente tutti gli elementi di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7 ed 8, fatta salva l'intera documentazione tecnica, costituita dalle relazioni e dalle planimetrie, se sostituibili da un'autodichiarazione del titolare dell'autorizzazione, controfirmata da un tecnico competente con firma autenticata a norma di legge, nella quale si attesti che nulla è intervenuto a mutare le condizioni di fatto, oggetto della precedente autorizzazione o dell'ultimo atto di rinnovo. In caso di verificata dichiarazione mendace, in aggiunta alla perseguibile fattispecie di falso, si procederà come previsto, ricorrendo il caso, ai precedenti articoli 13 e 14.

### **Art. 16 – Norme Transitorie**

Entro novanta giorni a far tempo dalla definitiva approvazione del Reticolo Idrico Minore, quale strumento attuativo e variante allo strumento urbanistico comunale (Piano Regolatore Generale o, se già vigente, secondo il Piano di Governo del Territorio), tutte le òpere esistenti e gli usi condotti sulle aree del Reticolo Idrico Minore, ordinariamente oggetto di autorizzazione di Polizia Idraulica ai sensi dei precedenti articoli 5, 6, 7 ed 8, saranno oggetto di denuncia, in carta semplice, da parte dei soggetti interessati, nella quale sarà comunicato al Comune:

- 1) estremi del soggetto interessato;
- 2) copia, se esistente, dell'autorizzazione di Polizia Idraulica rilasciata dall'autorità precedentemente competente nonché attestato del pagamento dei relativi cànoni a far tempo dagli ultimi cinque anni. In questo caso i documenti di cui ai successivi punti non sono da prodursi, ma devono essere sostituiti da un'autocertificazione del titolare, con firma autenticata a norma di legge, che attesti l'inesistenza di variazioni di fatto intervenute rispetto all'autorizzazione rilasciata. Qualora tale autorizzazione fosse scaduta, il titolare dovrà presentare, entro lo stesso tèrmine temporale di cui al presente articolo, domanda di rinnovo ai sensi del precedente articolo 15;

## *Consorzio Irrigazioni Cremonesi*

Via Cesare Battisti,21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492  
e-mail: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) - web: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

- 3) riferimenti cartografici delle eventuali strutture che gravano sulle superfici del Reticolo idrico Minore, corredati dell'individuazione soggetti che vantano, sulle strutture esistenti, diritti reali;
- 4) eventuale titolo legittimo all'uso condotto;
- 5) superficie occupata, in proiezione verticale, della struttura e/o superficie occupata.
- 6) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che le strutture esistenti e gli usi condotti non pregiudicano la sicurezza idraulica della parte di Reticolo Idrico Minore interessata.

Il Comune provvederà ad adeguate forme di diffusione delle informazioni relative agli obblighi posti a carico dei soggetti sopra richiamati.

Il Comune, verificata la documentazione presentata, entro novanta giorni comunica l'iscrizione dei soggetti che risultano in possesso di valida autorizzazione di Polizia Idraulica, nell'anagrafe dei tributarî dei cànoni di Polizia Idraulica, dandone comunicazione agli interessati. Nulla da questi ultimi ricevendo, quali osservazioni/deduzioni, nell'anno solare successivo il Comune procederà all'emissione della prima cartella esattoriale, senza riscuotere alcun cànone arretrato. Qualora risultasse il mancato versamento dei cànoni arretrati, a far tempo dai precedenti cinque anni, il Comune ne darà notizia all'autorità precedentemente competente.

Il primo versamento del cànone terrà luogo all'autorizzazione esplicita di Polizia Idraulica, per un tempo stabilito e comunicato dal Comune stesso, non inferiore a tre anni né superiore a cinque. Sei mesi prima dello scadere di tale periodo, il soggetto interessato presenterà istanza di autorizzazione a sanatoria nelle forme e nei modi previsti dal presente Regolamento laddove riferito al regime autorizzatorio per nuove opere.

Scaduto il termine di novanta giorni di cui al primo comma del presente articolo, qualora, durante la normale attività di vigilanza in materia di Polizia Idraulica o nell'istruttoria di ogni procedimento, il Comune fosse cògnito dell'esistenza, all'interno del Reticolo Idrico Minore, di fattispecie riconducibili a strutture e/o attività soggette, in via ordinaria, a preventiva autorizzazione di Polizia Idraulica, ai sensi dei precedenti articoli 5, 6, 7 ed 8, e non già oggetto di autodenuncia ai sensi di quanto stabilito in questo stesso articolo, esso procederà all'accertamento della trasgressione, all'irrogazione della sanzione, all'eventuale procedimento di demolizione/rimozione, nei modi previsti dal precedente articolo 13 e, anche ricorresse quest'ultima condizione, all'escussione dei cànoni relativi al quinquennio precedente.

Non ricorresse la necessità della demolizione, il soggetto titolare delle strutture e delle attività, sarà obbligato a presentare istanza di autorizzazione in sanatoria, entro sessanta giorni, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, laddove riferito al regime autorizzatorio per nuove opere, senza essere esentato dal subire il procedimento sanzionatorio.

Quanto specificato negli ultimi precedenti due commi si applica anche nel caso di accertata non conformità a vigente autorizzazione di Polizia Idraulica oppure di autorizzazione, rilasciata dall'autorità precedentemente competente, scaduta per trascorso termine temporale di validità.

\* \* \*